



Francia. Approvata la modifica del regolamento del *Conseil constitutionnel* per recepire l'introduzione dell'*exception d'incostitucionalité*

di *Valentina Rita Scotti*

Il 4 febbraio 2010 il *Conseil constitutionnel* ha approvato la decisione *QPC* recante il regolamento interno sulla procedura da seguire per le *questions prioritaires de constitutionnalité*. Il regolamento segue l'approvazione della *loi organique* n. 2009-1523 del 10 dicembre 2009 mediante cui si è introdotta l'*exception d'inconstitutionnalité*, ossia la possibilità di adire il giudice costituzionale in via incidentale previa pronuncia in senso positivo delle Alte Corti – ossia la Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato – ciascuna per le materie di propria competenza.

In particolare l'art. 1 del regolamento prevede che, in seguito alla pronuncia in senso favorevole dell'Alta Corte competente, il ricorso sia registrato presso il segretariato generale del *Conseil*, cui spetta darne avviso alle parti interessate o ai rappresentanti delle stesse; l'avviso conterrà l'indicazione della data entro la quale le parti possono presentare osservazioni scritte o memorie, che saranno anch'esse menzionate nel registro del Segretariato generale. Ai sensi dell'art. 4, inoltre, la medesima data definisce il tempo massimo entro cui una delle parti può chiedere la riconsiderazione di un giudice costituzionale, che, in caso di rifiuto del giudice ad acconsentire, è esaminata senza la partecipazione del giudice in questione. Sul punto,

il medesimo articolo chiarisce anche che la mera partecipazione del giudice all'elaborazione della norma di cui si richiede il controllo di legittimità costituzionale non può essere addotta quale motivazione per la richiesta di ricasazione.

L'art. 8, infine, garantisce la pubblicità delle udienze e prevede la possibilità, su richiesta di una parte o d'ufficio, di restringere tale pubblicità in via eccezionale ed esclusivamente per ragioni di ordine pubblico ovvero per tutelare l'interesse di un minore nonché la vita privata di una delle parti.

Un aspetto peculiare del regolamento in parola concerne, da ultimo, l'art. 3, mediante cui il giudice costituzionale ha chiarito che la maggior parte della documentazione connessa ai procedimenti, quali gli atti, gli avvertimenti e le convocazioni, sarà notificata alle parti attraverso la posta elettronica, pur potendo il *Conseil*, in caso di necessità, ricorrere anche ad altre vie di comunicazione al fine di assicurare il contraddittorio.

Lo stesso giorno dell'entrata in vigore della riforma è stato presentato il primo ricorso. Il 2 marzo, infatti, la Corte criminale di Parigi ha sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione una *question prioritaire de constitutionnalité* affinché valuti la possibilità di ricorrere al *Conseil constitutionnel* al fine di procedere al controllo di costituzionalità di cui all'art. 63, c. 4 c.p.p. concernente la custodia preventiva. Il ricorso in questione è stato promosso dall'ordine degli avvocati di Parigi che ha invitato gli altri ordini degli avvocati francesi ad avviare ricorsi simili al fine di spingere il Governo a riformare il codice di procedura penale, per evitare di incorrere nella condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo; quest'ultima, infatti, ha recentemente reso numerose decisioni sanzionanti l'incompatibilità tra le norme di alcuni codici di procedura penale nazionali e la Convenzione (*Salduz c. Turkey, Mooren c. Germany, Koslenik c. Ukraine*).